Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **Roma - Giovedì, 28 luglio 1927 - Anno V** — **Numero 173**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Libreria sorelle De Giorgis.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Intern. dell'Ist. Ital. Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli; Messaggerie Ital.* — Bolzano: *L. Rinfreschi.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Lib. Intern. (Lias); R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Castrogiovanni: *G. Buscemi.* — Catania: *G. Giannotta, Soc. Ed. Int.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini*: via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libraria Italiana, Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pistoia: *Ditta Alberto Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie Italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Discrtori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la *Libreria Italiana*, Rue du 4 septembre.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di Sottosegretario di Stato.

Con decreto Reale del 21 luglio 1927, l'on. dott. Francesco Boncompagni-Ludovisi, principe di Piombino, deputato al Parlamento, è stato nominato Sottosegretario di Stato per le finanze.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1565.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 aprile 1927, n. 1192.

Esecuzione dell'Accordo italo-inglese per l'utilizzazione delle acque del fiume Gash.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la necessità urgente ed assoluta di approvare l'Accordo italo-inglese per regolare ed utilizzare le acque del fiume Gash;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo raggiunto tra S. E. Jacopo Gasparini, Governatore della Colonia Eritrea, ed il signor Wasey Sterry, Reggente il Governo generale del Sudan, entrambi debitamente autorizzati e convenuti a Khartum il 12 dicembre 1924 per procedere al regolamento della utilizzazione delle acque del fiume Gash.

Tale accordo risulta dai seguenti documenti:

1° Lettera diretta dal Governatore dell'Eritrea al Reggente del Governo generale del Sudan, in data 12 dicembre 1924 (con annesso un rapporto — e relativo allegato — in data 25 novembre 1924 a firma degli esperti Mac Gregor, Tornielli);

2° Lettera diretta dal Reggente del Governo generale del Sudan al Governatore dell'Eritrea, in data 12 dicembre 1924 (con annesso un rapporto — e relativo allegato — in data 25 novembre 1924, a firma degli esperti Mac Gregor e Tornielli);

3° Lettera diretta dal Governatore dell'Eritrea al Reggente il Governo generale del Sudan, in data 12 dicembre 1924;

4° Lettera diretta dal Reggente del Governo generale del Sudan al Governatore dell'Eritrea, in data 12 dicembre 1924.

L'Accordo anzidetto è stato perfezionato con lo scambio di note avvenuto in Roma il 12 giugno 1925 fra il Regio Ministro degli affari esteri e l'Ambasciatore di Sua Maestà Britannica in Roma.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 57. — FERRETTI.

Ministero degli Affari Esteri

Roma,

Signor Ambasciatore,

Ho l'onore di portare a conoscenza di Vostra Eccellenza che il Regio Governo approva l'accordo raggiunto tra S. E. Jacopo Gasparini, Governatore della Colonia Eritrea, ed il signor Wasey Sterry, Reggente il Governo generale del Sudan, entrambi debitamente autorizzati e convenuti a Khartum il 12 dicembre 1924 per procedere al regolamento della utilizzazione delle acque del fiume Gash.

Tale accordo risulta dai seguenti documenti, annessi in copia e rispettivamente in traduzione autentica alla presente nota, della quale essi fanno parte integrante:

1. Lettera diretta dal Governatore dell'Eritrea al Reggente del Governo generale del Sudan in data 12 dicembre 1924 (con annesso un rapporto — e relativo allegato — in data 25 novembre 1924 a firma degli esperti Mac Gregor, Tornielli);

2. Lettera diretta dal Reggente del Governo generale del Sudan al Governatore dell'Eritrea in data 12 dicembre 1924 (con annesso un rapporto — e relativo allegato — in data 25 novembre 1924 a firma degli esperti Mac Gregor e Tornielli);

3. Lettera diretta dal Governatore dell'Eritrea al Reggente il Governo generale del Sudan in data 12 dicembre 1924;

4. Lettera diretta dal Reggente del Governo generale del Sudan al Governatore dell'Eritrea in data 12 dicembre 1924.

Nel pregare l'Eccellenza Vostra di volermi far conoscere se da parte Sua il Governo di S. M. Britannica approva il suddetto accordo e se è disposto a darvi esecuzione, Le rinnovo, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

MUSSOLINI.

A Sua Eccellenza
Sir RONALD GRAHAM
Ambasciatore di S. M. Britannica
ROMA

British Embassy.

SIR R. GRAHAM TO SIGNOR MUSSOLINI

Rome, June 15th, 1925.

Your Excellency,

I have the honour to acknowledge the receipt of your Excellency's note of the 12th instant, to the effect that the

Royal Government approve the agreement reached between his Excellency Jacopo Gasparini, Governor of the Colony of Eritrea, and Mr. Wasey Sterry, Acting Governor-General of the Sudan, both properly authorised, who met at Khartum on the 12th December, 1924, to proceed to the regulation of the utilisation of the waters of the River Gash.

This agreement is shown in the following documents, properly certified and annexed to the present note, of which they form an integral part:

1. Letter addressed by the Governor of Eritrea to the Acting Governor-General of the Sudan, dated the 12th December, 1924, (with a report and document attached, dated the 25th November, 1924, and signed by the experts, Mr. Mac Gregor and Signor Tornielli).
2. Letter addressed by the Acting Governor-General of the Sudan to the Governor of Eritrea, dated the 12th December, 1924, (with a report and document attached, dated the 25th November, 1924, and signed by the experts, Mr. Mac Gregor and Signor Tornielli).
3. Letter addressed by the Governor of Eritrea to the Acting Governor-General of the Sudan, dated the 12th December, 1924.
4. Letter addressed by the Acting Governor-General of the Sudan to the Governor of Eritrea, dated the 12th December, 1924.

I have the honour to inform Your Excellency that His Majesty's Government approve on their side the above-mentioned agreement and are disposed also to put it into effect.

I take, etc.

R. GRAHAM.

TRADUZIONE.

Ambasciata Inglese

—

SIR R. GRAHAM A S. E. L'ON. MUSSOLINI.

Roma, 15 giugno 1925.

Eccellenza,

Ho l'onore di accusare ricevuta della nota di V. E. del 12 corrente, con la quale il Regio Governo approva l'accordo raggiunto tra S. E. Jacopo Gasparini, Governatore della Colonia Eritrea, ed il signor Wasey Sterry, Reggente il Governo generale del Sudan, entrambi debitamente autorizzati e convenuti a Khartum il 12 dicembre 1924, per procedere al regolamento della utilizzazione delle acque del fiume Gash.

Tale accordo risulta dai seguenti documenti, debitamente certificati conformi e annessi alla presente nota, della quale essi fanno parte integrante:

1. Lettera diretta dal Governatore dell'Eritrea al Reggente il Governo generale del Sudan in data 12 dicembre 1924 (con un rapporto e relativo allegato in data 25 novembre 1924, e firmato dagli esperti, Mr. Mac Gregor e signor Tornielli);
2. Lettera diretta dal Reggente il Governo generale del Sudan al Governatore dell'Eritrea in data 12 dicembre 1924 (con un rapporto e relativo allegato, in data 25 novembre 1924, e firmato dagli esperti, Mr. Mac Gregor e signor Tornielli);
3. Lettera diretta dal Governatore dell'Eritrea al Reggente il Governo generale del Sudan in data 12 dicembre 1924;
4. Lettera diretta dal Reggente il Governo generale del Sudan al Governatore dell'Eritrea in data 12 dicembre 1924.

Ho l'onore d'informare V. E. che il Governo di Sua Maestà approva da parte sua il suddetto accordo ed è altresì disposto a metterlo in esecuzione.

Approfitto di questa occasione . . . . . , ecc. . . . . . .

R. GRAHAM.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri:*
GRANDI.

Il Governatore dell'Eritrea
al signor Reggente del Governo generale del Sudan.

Khartum, 12 dicembre 1924.

Signor Reggente il Governo Generale,

In attuazione dei principî stabiliti collo scambio di note Prinetti-Currie del novembre-dicembre 1901, ho l'onore di notificare alla Signoria Vostra Illustrissima che, nei riguardi delle opere in corso per l'utilizzazione delle acque del Gash a Tessenei, il Governo dell'Eritrea adotta le conclusioni alle quali sono addivenuti di comune accordo gli esperti britannico e italiano sui quesiti formulati nell'atto di Erkowit del 25 maggio 1924.

Tali conclusioni risultano dal rapporto in data 25 novembre 1924 a firma Mac Gregor-Tornielli che viene unito alla presente nota come parte integrante di essa.

In conseguenza dell'accoglimento delle proposte degli esperti, l'erogazione delle acque del Gash a Tessenei sarà regolata nel modo seguente:

1° il deflusso delle acque sino alla portata di cinque m.c. rimane completamente a disposizione del Governo dell'Eritrea per le opere di Tessenei;

2° il deflusso delle acque superiore alla predetta portata di cinque m.c. sarà utilizzato per le opere di Tessenei in proporzione tale che, procedendo progressivamente in conformità delle proposte contenute nel rapporto degli esperti e relativo allegato, si giunga ai venti m.c. derivandone dieci per le opere predette e lasciando defluire gli altri dieci a favore della provincia di Cassala;

3° il deflusso delle acque per le portate superiori ai venti m.c. verrà utilizzato per metà dalle opere di Tessenei fino alla quantità necessaria all'irrigazione della pianura di Tessenei.

GASPARINI.

UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE DEL GASH.

Relazione degli esperti signori R. M. Mac Gregor, consigliere per le opere d'irrigazione nel Sudan, e Federico Tornielli di Crestvolant, ingegnere principale del Genio civile italiano, sui quesiti formulati ad Erkowit (Sudan) il 25 maggio 1924 dalle LL. EE. fu Sir Lee Stack, Governatore generale del Sudan, e dott. Jacopo Gasparini, Governatore dell'Eritrea.

In seguito all'incarico ricevuto dai rispettivi Governi, noi sottoscritti abbiamo preso visione dei quesiti a noi sottoposti; ed avendo ispezionato la regione del Gash in Eritrea e in provincia di Cassala, ed esaminati tutti i dati a nostra disposizione, siamo giunti di comune accordo alle conclusioni seguenti:

Quesito n. 1.

Riteniamo che una portata media di 15 metri cubi al 1" per 50 giorni, ossia una quantità totale di circa metri cubi

65.000.000, sarebbe necessaria per l'irrigazione della pianura di Tessenei, l'area della quale è di circa 20,000 ettari.

Sul sistema della derivazione, riteniamo concordemente che essa possa essere effettuata secondo le modalità indicate nel progetto Nobile del 31 luglio 1909, salvo alcune modificazioni di dettaglio, che stimiamo necessarie per l'applicazione delle conclusioni relative ai quesiti 4 e 5.

Risulta poi che vi sono altre zone irrigabili dalle acque del Gash (Tolè - Accofarè - Grenfit - Togolel - Gulsa) con una estensione complessiva da 20.000 a 25.000 ettari.

Quesito n. 2.

L'effetto della diga sarà di sopraelevare il pelo dell'acqua di massima piena di circa m. 1.85 sulla massima altezza delle piene rilevate.

Avendo esaminato le condizioni del fiume e dei terreni ad esso vicini a monte della stretta di Tessenei, sino a dove potrà farsi sentire l'influenza dello sbarramento, riteniamo che il regime del fiume non sarà sensibilmente variato, ed in particolare che possa escludersi ogni pericolo di una deviazione delle acque del Gash dal loro alveo naturale.

Qualsiasi eventuale minaccia avesse in seguito a manifestarsi in questo senso, potrebbe in ogni caso, nell'interesse stesso delle opere italiane, essere scongiurata colla costruzione di opportuni argini.

Quesito n. 3.

Da un rapporto di Sir W. Garstin del 1901 risulta che 60 anni prima era stato costruito un canale che derivava l'acqua del Gash per l'irrigazione di una vasta zona di terreno ad ovest di Cassala. Il canale era stato usato per 30 anni, poi abbandonato, pare, a causa degli interramenti.

Da altri rapporti appare che prima dei Dervisci i terreni coltivati a cotone nella provincia di Cassala ammontarono a circa tremila ettari, e che dopo le insurrezioni essi furono mano mano abbandonati per le coltivazioni di dura.

Nel 1901 non esistevano che irrigazioni mediante piccoli canali scavati dagli indigeni e mediante inondazioni naturali. Non abbiamo dati precisi sulla quantità di terreni irrigati: però secondo informazioni possedute dal signor Tornielli pare che l'area coltivata in quell'epoca non fosse più di seicento ettari.

Nell'anno 1910 l'area totale dei terreni irrigati era di circa duemila ettari, dei quali circa ottocento ettari irrigati per mezzo del canale di Cassala, costruito negli anni 1905-06, e la rimanente superficie era irrigata per mezzo di canali eseguiti dagli indigeni.

Dopo il 1910 sino al 1922 si sono costruiti altri canali per le coltivazioni di cotone e per coltivazioni alimentari. In questo ultimo anno l'area complessiva coltivata a cotone era di circa *duemila* ettari, ed una superficie approssimativamente eguale era utilizzata per coltivazioni alimentari.

Nell'anno 1923 si costruirono il canale di Makallè e di Hadalya, e l'area irrigata per il cotone aumentò sino a circa quattromila ettari.

Nell'anno corrente un nuovo canale è stato costruito a Magauda, ed è stato prolungato il canale di Makallè. L'area totale irrigata attualmente, secondo le informazioni possedute dal signor Mac Gregor ammonterebbe complessivamente a circa seimila ettari, dei quali duemila ottocento ettari irrigati col canale di Hadalya, e duemila col canale di Makallè.

Oltre alle suesposte irrigazioni, colle piene del Gash vengono pure alimentati i pozzi nella regione di Cassaia, e inondate le zone destinate alla pastorizia e a coltivazioni di dura, delle quali non appare necessario dare maggiori specificazioni.

Quesiti nn. 4 *e* 5.

Dallo studio dei due quesiti n. 4 e n. 5 è risultata la convenienza di abbinarli, l'uno essendo diretta conseguenza delle conclusioni dell'altro. Anzitutto non si ritiene tecnicamente pratica l'esecuzione di un qualsiasi unico sistema di opere destinato all'irrigazione comune dei due territori; pertanto i progetti interessanti i territori dell'Eritrea e della provincia di Cassala dovranno rimanere indipendenti, pur tenendo conto di determinate misure relative alla divisione dell'acqua, atte a salvaguardare i rispettivi interessi delle due regioni. L'opera di Tessenei per quanto riguarda la diga di sbarramento non avrà alcuna influenza dannosa sui pozzi di Cassala, che sono alimentati dalle inondazioni, e non da alcun corso subalveo del fiume.

Per quanto concerne la erogazione dell'acqua secondo le opere del progetto Nobile nessun danno potrà venire agli interessi della provincia di Cassala nelle annate normali, mentre invece in alcuni periodi di magre prolungate l'acqua lasciata disponibile a valle della diga potrebbe essere insufficiente ai bisogni di Cassala, qualora si volesse erogare in continuazione dal fiume la portata di dieci m.c. di acqua prevista dal progetto suddetto.

Per provvedere pertanto nel miglior modo possibile a salvaguardare i rispettivi interessi dei due territori converrà procedere ad una divisione dell'acqua nel modo seguente:

Non essendo pratica nè utile per nessuno dei due territori la divisione delle minime acque di magra, verrebbero lasciate alla completa disposizione di Tessenei le portate sino a *cinque m.c.*

Le portate *superiori* ai primi *cinque m.c.* e sino a venti m.c. dovrebbero essere divise in modo tale che, procedendo con proporzioni progressive, si giunga ai venti m.c. con una ripartizione di *dieci m.c.* per ciascuno.

Le portate superiori a *venti m.c.* verrebbero divise in parti eguali sino alla quantità delle acque necessarie per l'irrigazione della piana di Tessenei, raggiunta la quale, le acque verrebbero lasciate defluire liberamente sopra le opere di sbarramento.

In allegato a parte sono esposte più dettagliatamente le modalità che potrebbero essere adottate per l'esecuzione dell'attuale proposta.

Quesiti nn. 6 *e* 7.

I dati attualmente a nostra disposizione sono insufficienti per dare una risposta esauriente a questi quesiti. Pur ritenendo che le perdite per evaporazione e specialmente per l'assorbimento del terreno siano considerevoli in queste regioni, tuttavia non si potrebbe fissarne con sicurezza l'entità, senza avere precedenti sicure e minute osservazioni, che al momento attuale ci mancano.

Riteniamo inoltre che le conclusioni cui siamo giunti sui quesiti precedenti non rendano necessario, per ora almeno, un esame più approfondito di tale questione.

Asmara, 25 novembre 1924.

R. M. MAC GREGOR. FEDERICO TORNIELLI.

Allegato alla relazione degli esperti in data 25 novembre 1924 sui quesiti di Erkowit.

Per l'esecuzione della proposta contenuta ai punti n. 4 e 5 della relazione, proponiamo di eseguire nel corpo della diga uno sfioratore ad una o più luci avente la soglia alla quota che sarà raggiunta dall'acqua nel canale moderatore per l'immissione di 5 m.c. nel canale di derivazione.

Per ottenere la divisione delle portate superiori ai 5 m.c. secondo la proposta da noi fatta, occorrerà assegnare al detto sfioratore una larghezza tale che permetta il deflusso di 10 m.c. quando tale portata verrà immessa nel canale derivatore, ed analogamente per portate maggiori.

La direzione dei lavori di Tessenei potrà fissare la ubicazione e la forma più convenienti da darsi allo sfioratore nonchè le sue dimensioni, che dipenderanno dalla determinazione delle portate da assegnarsi al canale derivatore, tenendo anche conto della quantità di acqua che occorrerà lasciare defluire dalle luci di scarico pel buon funzionamento delle opere di presa.

In base poi ai dati pratici dell'esperienza, tale sfioratore potrà subire quelle modificazioni che risulteranno necessarie per assicurare nel miglior modo possibile l'esecuzione della nostra proposta.

R. M. MAC GREGOR. FEDERICO TORNIELLI.

Il Reggente del Governo generale del Sudan al Governatore dell'Eritrea.

N. 228. Khartum, 12 dicembre 1924.

Eccellenza,

Ho l'onore di accusare ricevuta della nota odierna di V. E., con la quale mi informa di accettare le conclusioni degli esperti britannico ed italiano, contenute nel loro rapporto del 25 novembre 1924, del quale unisco il testo inglese.

Io pure accetto le loro conclusioni e prendo nota del fatto che l'uso delle acque del Gash a Tessenei sarà regolato nel modo seguente:

1° il deflusso delle acque fino alla portata di 5 m.c. al secondo sarà completamente a disposizione del Governo dell'Eritrea per i lavori di Tessenei;

2° il deflusso da 5 m.c. al secondo fino a 20 m.c. al secondo sarà diviso nel modo precisato nel rapporto degli esperti, così che, quando sarà raggiunto un deflusso di 20 m.c. per secondo, 10 m.c. per secondo saranno presi per le opere di Tessenei e 10 m.c. per secondo saranno lasciati scorrere nella provincia di Cassala;

3° la portata eccedente i 20 m.c. per secondo sarà divisa in parti uguali fino al quantitativo occorrente per Tessenei.

Io accetto queste proposte, ma gradirei conoscere quale quantità totale di acqua e quale portata massima saranno prese dal Gash per la irrigazione in Eritrea.

Io ritengo che le autorità italiane prenderanno tutte le precauzioni necessarie ad impedire che il fiume sia deviato dal suo corso.

WASEY STERRY.

UTILISATION OF THE WATERS OF THE GASH.

Report of the Experts, Mr. R. M. Mac Gregor, Irrigation Adviser to the Government of the Sudan, and signor Federico Tornielli di Crestvolant, Principal Civil Engineer, Italian Public Works, on the Questions formulated at Erkowit on the 25th May, 1924, by their Excellencies the late Sir Lee Stack, Governor General of the Sudan, and Dr. Jacopo Gasparini, Governor of Eritrea.

In compliance with the charge imposed upon us by our respective Governments, we the undersigned have considered the questions submitted to us; and having inspected the region of the Gash in Eritrea and in the Province of Kassala, and having examined all the data at our disposal, we arrive jointly at the following conclusions:

Question No. 1.

We find that a mean discharge of 15 metres cube per second for 50 days, or a total of about 65,000,000 metres cube would be necessary for the irrigation of the plain of Tessenei, the area of which is about 20,000 hectares. With regard to the mode of extraction, we agree that this can be effected by the method proposed in the Nobile project of the 31st July, 1909, with certain modifications in detail which we consider necessary with reference to the conclusions relating to questions Nos. 4 and 5. We are informed that there are other plains irrigable from the Gash (Tolo, Accofare, Grenfit, Togolel and Gulsa) extending to about 20,000 to 25,000 hectares.

Question No. 2.

The effect of the dam will be to raise the level of the highest known flood at Tessenei by about 1,85 metres. Having examined the conditions of the river and the neighbouring land upstream of the gorge of Tessenei for the distance to which the influence of the dam would be felt, we consider that the regime of the river will not be seriously disturbed, and in particular that there will be no danger of the Gash being diverted from its natural bed.

Any such tendency which might become apparent would in any case in the interest of the Italian works themselves be overcome by suitable embankments.

Question No. 3.

According to Sir William Garstin's report of 1901, it appears that about sixty years previously a canal had been made to take the waters of the Gash for the irrigation of the vast plain to the west of Kassala, and after being in use for about thirty years it had been abandoned on account of silt. From other reports it appears that before the Dervishes the cultivated area in the Province of Kassala amounted to about 3,000 hectares, and that after the insurrection the cultivation of cotton was gradually abandoned for the cultivation of dura.

In the year 1901 the only irrigation was that of the small native canals and the areas naturally inundated. We have no precise data as to the areas irrigated, but signor Tornielli believes from information at his disposal that at this time the area cultivated was not more than 600 hectares.

In 1910 the total extent of the land irrigated was about 2,000 hectares, of which about 800 were irrigated by the Kassala canal, constructed in 1905-06, and the rest by the small native canals.

From 1910 to 1922 there were constructed several canals both for cotton and for food crops. In the latter year the area under cotton was about 2,000 hectares, and an equal area was under irrigation for food crops.

In 1923 two new canals were constructed at Mekali and Hadaliya and the area under cotton was increased to about 4,000 hectares. During the current year a new canal was constructed at Magauda and the Mekali canal was extended. The total area actually irrigated this year, according to Mr. Mac Gregor's information, is about 6,000 hectares, of which 2,800 hectares were irrigated at Hadaliya, and 2,000 hectares at Mekali.

Besides this the flood of the Gash serves for flooding the areas used for wells, for grazing, and also for the cultivation of food crops, as to which we do not consider it necessary to go into details.

Questions Nos. 4 and 5.

Having considered these two questions we think it desirable to combine them, the one being the direct consequence of the other. In the first place we do not consider it to be technically practicable to have a single system which would serve for the irrigation of both territories. In consequence, the projects relating to the territories of Eritrea and Kassala must be independent, except for certain arrangements for the division of the water, necessary to safeguard the interests of both territories.

The works of Tessenei will not, so far as the barrage itself is concerned have any influence on the wells of Kassala, which are fed by inundation and not by subsoil flow.

So far as concerns the extraction of the water, according to the project of Nobile, the interests of Kassala will not be injured during the periods of normal flood. But, on the other hand, during certain periods of prolonged scarcity, the water remaining available below the dam might not be sufficient for the needs of Kassala if a discharge of 10 metres cube per second were taken continuously from the river as provided for in the project in question. Therefore to safeguard in the best possible manner the interests of the two territories it will be desirable to divide the water in the following manner.

Since it would not be for the practical advantage of either territory to divide the very small supplies we would leave the first 5 metres cube per second at the complete disposal of Tessenei. The division of the supply from 5 up to 20 metres cube per second should be made in such proportionately progressive manner that, when 20 metres cube per second is reached, the partition will be 10 metres cube per second to each.

The discharge above 20 metres cube per second should be divided in equal parts until the discharge required for the irrigation of the plain of Tessenei is reached. Above that, the water will be passed freely below the barrage.

In a separate annexure are elaborated the details of the arrangements by which effect could be given to the above proposals.

Questions Nos. 6 and 7.

The information at our disposal at the present moment is insufficient to enable us to answer these questions exhaustively. Admittedly the losses due to evaporation and specially to absorption must be very considerable in this region. But it would not be possible to determine them without having previously made detailed and minute observations, which are lacking at the present moment. We think at the same time that the conclusions to which we have come on the previous questions render no longer necessary a detailed examination of these matters.

Asmara, November 25th, 1924.

R. M. MAC GREGOR — FEDERICO TORNIELLI DI CRESTVOLANT

Annexure to the report of the Experts dated 25-11-1924 *on the questions of Erkowit.*

To carry out the proposals made in points 4 and 5 of the report we propose to provide in the body of the dam a spillway of one or more vents, having its cill at such a level as will be reached in the « Canal Moderatore » when five metres cube per second is being admitted to the canal.

To provide for the division of discharges in excess of five metres cube per second in the manner proposed by us, the spillway will be made of such a width as to permit the passage of 10 metres cube per second when this discharge is entering the canal, and similarly for larger discharges.

The technical staff of Tessenei will be able to fix the position, most convenient form, and dimensions of the spillway, which depend on the discharge of the canal, taking into account also the quantity of water which must be passed through the escape sluices for the proper working of the canal regulator. In accordance with practical experience these spillways can be modified as required to give effect to our proposals in the best possible manner.

R. M. MAC GREGOR — FEDERICO TORNIELLI

Il Governatore dell'Eritrea al Signor Reggente del Governo generale del Sudan.

Khartum, 12 dicembre 1924.

Signor Reggente il Governo generale,

In risposta alla nota odierna della Signoria Vostra Illustrissima ho l'onore di comunicarle che la quantità d'acqua del fiume Gash che il Governo dell'Eritrea utilizzerà per le opere di irrigazione ammonta complessivamente a 65 milioni di m.c. e che la portata complessiva delle acque derivate dal fiume non supererà 17 m.c. al 1" restando convenuto che l'acqua eccedente tale quantità sarà lasciata defluire a favore della provincia di Cassala.

In relazione poi alle conversazioni avute sull'argomento sarò grato alla Signoria Vostra Illustrissima se vorrà fissare il modo mediante il quale il Governo generale del Sudan vorrà riconoscere la situazione che colle presenti negoziazioni viene a determinarsi nei riguardi della quantità d'acqua eccedente i 65 milioni di metri cubi che il Governo dell'Eritrea si impegna a lasciare defluire a favore della provincia di Cassala.

GASPARINI.

Il Signor Reggente del Governo generale del Sudan a S. E. il Governatore dell'Eritrea.

N. 229 — Khartum, 12 dicembre 1924.

Eccellenza,

Ho l'onore di accusare ricevuta della nota di V. E. in data odierna.

In risposta alla domanda di V. E. circa il modo col quale il Governo del Sudan è disposto a riconoscere la situazione che viene determinata dai negoziati attuali circa il quantitativo di acqua eccedente i 65 milioni di metri cubi che il Governo dell'Eritrea s'impegna a lasciar defluire a beneficio della provincia di Cassala, mi pregio confermare l'accordo raggiunto nella nostra conversazione di questa mattina, nei seguenti termini:

Il Governo del Sudan pagherà ogni anno al Governo dell'Eritrea una rata della somma che riceve per le coltivazioni irrigue nel delta del Gash, ammontante al 20 per cento della somma dal Governo del Sudan ricevuta eccedente l'ammontare fisso di Lst. 50.000 annue.

Le somme sopra indicate alle quali il Governo del Sudan ha diritto sono stabilite in relazione all'accordo del Governo stesso con la Cassala Cotton Co., ed io sarò lieto di dare ogni anno a V. E. piena dimostrazione dell'ammontare da pagarsi al Governo dell'Eritrea in seguito a questo accordo.

WASEY STERRY.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri:*

GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1927.

Erogazione di premi di incoraggiamento ad autori, enti ed istituti che hanno eseguito o promosso opere di particolare pregio ed importanza per la coltura e l'industria.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Letto l'art. 35 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, numero 1950, convertito in legge il 18 marzo 1926, n. 562, sul diritto di autore, e gli articoli 10 e 11 del relativo regolamento approvato con R. decreto 15 luglio 1926, n. 1369, concernenti la erogazione di premi di incoraggiamento da conferirsi ad autori, enti ed istituti che abbiano eseguito o promosso opere di particolare pregio ed importanza per la coltura e l'industria;

Viste le domande presentate a norma di legge dagli aspiranti alla ammissione ai benefici delle citate disposizioni;

Viste le segnalazioni fatte di iniziativa ed i pareri promossi dal Ministero dell'istruzione per le opere di carattere prevalentemente artistico, scientifico o letterario;

Inteso il parere della apposita Commissione consultiva nominata, a norma dell'art. 11 del citato regolamento, con Regi decreti 3 febbraio e 8 giugno 1927;

Decreta:

Sono concessi agli autori, enti ed istituti qui appresso elencati i premi di incoraggiamento accanto a ciascuno di essi riportati, con imputazione sul cap. 137-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1926-27:

Opera nazionale dopolavoro, Roma, L. 235,000.
Istituto nazionale per la rappresentazione dei drammi di Gabriele D'Annunzio, Roma, L. 150,000.
Teatro Sperimentale, Bologna, L. 50,000.
Teatro degli Indipendenti, Roma, L. 50,000.
Istituto nazionale del dramma antico, Siracusa, L. 50 mila.
Teatro d'arte « Pirandello », Roma, L. 50,000.
« Ars Lirica » (Ente dell'), Parma, L. 50,000.
Teatro dei Piccoli (Podrecca), Roma, L. 50,000.
Ente concerti orchestrali, Milano, L. 150,000.
Associazione palermitana concerti orchestrali, Palermo, L. 50,000.
Reale accademia filarmonica romana, Roma, L. 50,000.
Ente italiano del concerto, Roma, L. 30,000.
Liceo musicale, Cagliari, L. 30,000.
Associazione siciliana « Amici della musica », Palermo, L. 20,000.
Società « Amici della musica », Ancona, L. 10,000.
Istituzione Chigiana « Micat in vertice », Siena, L. 10 mila.
Liceo musicale « G. B. Martini », Bologna, L. 10,000.
Società geologica italiana, Roma, L. 50,000.
Istituto geografico De Agostini, Roma, L. 50,000.
Scuola agraria per maestre, Niguarda, L. 40,000.
Rivista di matematica, fisica, ecc., Napoli, L. 20,000.
Scuola del libro, Milano, L. 100,000.
Alleanza nazionale del libro, Roma-Milano, L. 50,000.
Gemito Vincenzo, Napoli, L. 100,000 (al netto).
Bresadola Giacomo, Trento, L. 50,000.
Ulpiani Celso (Vedova di), San Benedetto del Tronto, L. 50,000.
De Agostini Giovanni, Novara, L. 25,000.
Ratti Valerio, Firenze, L. 20,000.
Josz Aurelia, Niguarda, L. 10,000.
De Stefani Alessandro, Roma, L. 10,000.
De Empoli Attilio, Reggio Calabria, L. 10,000.
Gatteschi Giuseppe, Roma, L. 6000.
Savi Lopez Maria, Napoli, L. 5000.
Monaldi Gino, Roma, L. 5000.
Gentili Alberto, Torino, L. 5000.
Ghislanzoni Alberto, Roma, L. 5000.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

Relazione della Commissione speciale consultiva per il conferimento di premi di incoraggiamento a norma dell'art. 35 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto d'autore.

ECCELLENZA,

E' questo il primo anno in cui, entrando in vigore la nuova legge sul diritto di autore, si fa luogo alla erogazione dei premi di incoraggiamento istituiti con l'art. 35.

La legge, dettata dalle esigenze dei tempi nuovi e messa in atto dal Governo nazionale con criteri e sistemi di alta originalità (che hanno fatto dare al nostro Paese uno sbalzo in avanti preponendolo a tutti gli altri per quanto si attiene a tale materia) ha, fra l'altro, con la imposizione del contributo del 5 per cento sulle opere teatrali cadute in pubblico dominio e con lo stanziamento di apposito fondo per i premi in oggetto, infranto, con sacrosanto sdegno, il vieto sistema, prima sempre supinamente seguito, dell'agnosticismo dello Stato di fronte alle opere interessanti la coltura nazionale, per sostituirvi, con genialità ed energia fascista, questa prima forma di interessamento, di partecipazione, di intervento diretto dello Stato nella produzione delle opere dell'ingegno.

Non è dato ancora di vedere se e di quali ulteriori effetti e sviluppi sia suscettibile questo nuovo atteggiamento, ma non può revocarsi in dubbio che, in ogni caso, ci si trova innanzi a buon seme gettato in profondo solco di terra feconda.

Nella profonda e sicura coscienza e persuasione di quanto sopra la Commissione alla quale piacque a V. E. di affidare l'esame delle domande presentate per l'ammissione ai benefici della legge, ha, fin dall'inizio dei suoi lavori, riconosciuta la necessità di doversi attenere ai criteri del più oculato rigore e, ad un tempo, della più illuminata praticità, onde assicurare alla nuova istituzione pieno e assoluto raggiungimento delle finalità che la legge le ha assegnato.

Muovendo pertanto dagli estremi fissati a tal uopo negli articoli 35 della legge e 10 del regolamento, la Commissione ha, in via preliminare, dovuto riconoscere e stabilire che la concessione dei premi in questione:

a) per quanto concerne i soggetti del beneficio, dovesse farsi soltanto a favore di *Autori*, di *Enti*, di *Istituti*;

b) per quanto si attenga all'azione da essi spiegata, dovesse estendersi: alla *esecuzione diretta* od alla *promozione di opere*;

c) per quanto riguarda l'entità di queste ultime, dovesse limitarsi a quelle riconosciute di *particolare pregio ed importanza* per la coltura e per l'industria;

d) per quanto riflette l'indole delle opere stesse, dovesse farsi la preferenza alle opere riconnesse direttamente all'*industria teatrale*; a parità di condizioni, cioè senza esclusione delle altre opere se ed in quanto risultino di pregio e importanza maggiore;

e) per quel che concerne l'accertamento dell'entità delle opere dovesse sentirsi il parere del Ministero della pubblica istruzione quanto abbiano carattere prevalentemente scientifico, artistico e letterario, ed, in ogni caso, sentire il parere altresì della speciale Commissione di cui all'art. 11 del regolamento;

f) per quel che infine riguardi l'estensione e la portata formalmente prestabilite per le ammissioni ai benefici della legge, dovessero contenersi esame, parere, determinazioni alle sole domande regolarmente presentate a norma di legge o, per le opere scientifiche, letterarie ed artistiche, alle segnalazioni fatte di iniziativa del Ministero della pubblica istruzione.

Fissati in tal modo, sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari i limiti del proprio campo di azione la Commissione ha ritenuto, per la serietà dei propri lavori, di escludere, in via preliminare ed assoluta, la considerazione di qualsiasi pressione, raccomandazione, ingerenza da parte di chicchessia, a favore di alcuna domanda, non ammettendo, per tal riguardo, che le segna-

lazioni che, in occasione e per ragioni del proprio ufficio, possano venir fatte dal Ministero della pubblica istruzione o da altri Ministeri e Uffici pubblici nell'àmbito delle rispettive sfere di competenza.

La Commissione ha inoltre dovuto considerare che, anche decurtato di due mesi e ridotto quindi a L. 1,666,666, il fondo stanziato nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale costituisce, oltre che un primo tentativo, un certo nucleo, una certa entità di mezzi da valorizzare al maggior grado possibile, rappresentandosi quindi la opportunità, anzi la necessità di evitarne vana e improduttiva dispersione per l'eccessivo frazionamento in piccole erogazioni di lieve ammontare e di ancor più lieve e dubbia efficacia assottigliando, fino alla polverizzazione il fondo predetto e, quel che è peggio, abbassandone la funzione fino all'annichilamento, laddove fine della legge è stato, senza dubbio, quello di imprimere energica adeguata e proficua propulsione anche a minor numero di opere, di iniziative, che però diano sicuro affidamento di larghe e profonde ripercussioni nella coltura del Paese.

Tenendo bene impresse nella mente siffatte finalità, la Commissione da dovuto imporsi la massima di evitare fin che possibile di prendere in considerazione (ed, in ogni caso, di non darvi valore prevalente) agli effetti dell'assegnazione dei premi, casi particolari, contingenze personali, circostanze eccezionali, per avventura addotte a sostegno delle domande di sovvenzione (quali: dissesti economici, pendenze da saldare, sventure domestiche, malattie, vecchiaia, ecc.), ben rendendosi conto che siffatti argomenti, decisivi per qualsiasi altra forma di erogazioni filantropiche, non avrebbero corrisposto affatto ai requisiti ed agli scopi della legge in applicazione.

In coerenza ai suenunciati princìpi di pratica utilità a favore della coltura e dell'industria, la Commissione ha ritenuto di poter serenamente escludere, in via di massima, dai benefici della legge opere ed organizzazioni, che potevano e dovevano trovare, e di fatto trovavano, equa e talvolta sovrabbondante remunerazione nel campo commerciale con opportuna adeguata valorizzazione ed anche quelle altre che potevano e dovevano attingere ad altre fonti, ad altri organi i mezzi economici necessari per il proprio successo.

Stabilito in tal modo, con l'adozione dei summentovati criteri ristrettivi, la parte per così dire negativa della propria sfera di azione, la Commissione non volle omettere di rappresentarsene il lato per così dire positivo: riuscendo, sempre nella considerazione degli estremi di cui ai surriportati alinea *a*), *b*), *c*) ad affermare il principio che per tenere le erogazioni all'altezza dei requisiti, delle funzioni, delle finalità volute dalla legge convenisse attribuire senza ritegno la concessione degli incoraggiamenti alle opere di singoli, alle iniziative, alle organizzazioni di enti individuali e collettivi, che pur richiedendo lunga e dispendiosa preparazione, profondi studi, penosi sacrifici, pur elevandosi ad alto valore culturale non riescano talora a rinvenire, vuoi per scarsa diffusibilità delle masse, vuoi per limitato valore industriale, o per difficile smercio commerciale, compensi remuneratori adeguati all'anzidetto valore.

Ispirandosi a tali princìpi, a tali concetti, a tali propositi la Commissione ha intrapreso i suoi lavori, attendendo dapprima ad uno spoglio analitico delle singole pratiche, per cui ha voluto approfondire con la massima cura l'esame dei particolari elementi caratteristici e distintivi, per quindi procedere ad una considerazione riassuntiva del loro insieme ed, infine, provvedere alle esclusioni ed alle ammissioni dei singoli ai benefici della legge, con determinazione, per le ultime, della misura ed entità dei premi di incoraggiamento assegnati.

Senza soffermarsi ulteriormente sui particolari di siffatta lenta ma ponderata elaborazione (di cui si rinviene del resto agevole ed esauriente dimostrazione negli allegati alla presente relazione) basterà qui accennare brevemente alla facile prontezza con cui, come bene si intuisce, si potè da tutto inizio sgombrare il campo dalle domande di singoli autori di opere destituite di alcun valore e, come tali, dichiarate immeritevoli di alcuna considerazione.

Eguale sollecitudine, eguale facilità seguì per le domande incautamente prodotte, senza, o con troppo scarsi elementi di giudizio, da autori privi di alcuna notorietà.

Maggior cura e cautela dovette, per contro, naturalmente usarsi per domande di autori, enti, istituti, incardinate ad opere, iniziative, organizzazioni non prive di certo tal quale valore, per cui si dovette procedere ad attenta cernita, abbandonando quelle che, al crogiuolo di più attento esame, non si ritennero assurgere *al particolare pregio ed importanza* voluto dalla legge, ed ammettendo a istruttoria le altre che a tali requisiti sembravano rispondere.

Detta istruttoria in genere consistette nella richiesta di elementi concreti e sicuri, di giudizio ed, all'occorrenza, del parere del Ministero della pubblica istruzione (opere scientifiche, letterarie ed artistiche) o di altri organi o uffici più particolarmente competenti nella materia trattata, salvo, per le domande di enti o istituti, la richiesta, oltre che dei pareri suddetti, di apposite relazioni sull'azione svolta, sui programmi, sulle finalità prestabilite, delle norme istituzionali e regolamentari, delle condizioni di bilancio e di tutto quanto altro potesse essere prodotto a sostegno delle domande.

Contributo assai utile ed apprezzato, come si vede, alla istruttoria delle pratiche è stato dato dalle pronuncie del Ministero della pubblica istruzione sulle opere di carattere scientifico, letterario ed artistico.

L'applicazione dei princìpi di massima come sopra enunciati, la raccolta degli elementi informativi e istruttori, la profonda e diligente valutazione delle particolari condizioni e circostanze delle singole pratiche ha condotto, infine, la Commissione alle determinazioni riassunte nella lista dei premi di incoraggiamento proposta che, in separato foglio, si ha l'onore di presentare alla E. V.

Da un esame anche sommario di tale lista emerge spiccato il rilievo della preponderanza numerica e, quel che più monta, della misura assai più larga dei premi conferiti ad Enti ed Istituti collettivi in confronto di quelli, minori in numero e assai più esigui, generalmente, in ammontare, assegnati a privati.

La cosa è tanto più degna di considerazione se messa in rapporto al maggior numero delle domande presentate da questi ultimi in confronto di quelle prodotte dai primi.

Pronta ed agevole spiegazione al rilievo di cui sopra è data dalla ovvia osservazione che la Commissione, messa a diretto contatto con le singole pratiche e costretta, per assolvere il suo còmpito, ad entrare nel vivo esame di merito della loro entità e importanza, ha, in generale, dovuto riconoscere e, salvo poche luminose eccezioni, stabilire assai più e meglio rispondenti ai criteri generali e particolari sopra enunciati ed ai requisiti ed alle finalità di legge, le opere, le iniziative, le organizzazioni assicurate e concretate da Associazioni, Istituti, Enti in quanto, con la convergenza di sforzi, univoci, collettivi, sembra possano ancora più e meglio dei singoli, contribuire più efficacemente e sicuramente ad elevare il livello generale di coltura della Nazione, e dalle più alte basi così raggiunte, predisporre il terreno ad imprimere più estesa e profonda propulsione alla produzione, da parte dei singoli, di opere di particolare pregio ed importanza per la coltura e l'industria.

Si è, in altri termini, ravvisata e imposta l'opportunità, se è consentito il paragone, di premiare, accanto e più che l'agricoltore il quale, con l'opera sua realizza un buon raccolto, l'azione più estesa e feconda di chi, con sforzo, cura e studio non meno intenso, attende ad elevare e migliorare le condizioni generali dei campi e delle colture, con azione più remota ma più vasta e proficua (risanamenti, bonifiche, intensificazioni, ecc.) sì da concretare e assicurare all'agricoltore i presupposti e le condizioni più favorevoli per il più ingente ed il più eletto raccolto possibile.

Seguendo tale ordine di idee, tali concetti, tali intendimenti la Commissione, rinvenendo nell'Opera nazionale del dopolavoro le più elette caratteristiche di siffatta feconda azione, sia per le elevate finalità di indole sociale che, in genere, persegue (e, possiamo ben dire, raggiunge) sia per l'opera quanto mai intensa e proficua che, in particolare, svolge nel campo artistico teatrale e musicale, non ha esitato a collocarla al più alto posto, ed assegnarle il primo premio, e conferirle, nel reparto del fondo, la maggior porzione possibile (L. 235,000).

Nell'adottare tale determinazione, la Commissione ha avuto sicura coscienza e preciso intendimento, non pure di assegnare all'Opera nazionale premio atto a consentirle maggiori e più estesi sviluppi nell'azione che svolge nel campo artistico, ma anche e sopratutto di conferirle un attestato di riconoscimento dell'alto valore morale e sociale dell'opera, quanto mai meritoria, che, muovendo dalla sullodata sua attività filodrammatica, spiega per l'elevamento intellettuale e spirituale delle masse.

Deliberazioni egualmente favorevoli, per quanto in più lieve misura la Commissione ebbe ad adottare per l'Istituto nazionale, testè costituitosi sotto l'alto patronato di S. E. il Capo del Governo, sotto gli auspici della Società italiana degli autori, con l'adesione ed il concorso delle più importanti organizzazioni e dei più alti esponenti del teatro italiano « per la rappresentazione dei drammi di Gabriele d'Annunzio » (L. 150,000).

Trattasi invero di istituzione della maggiore importanza, del maggior valore per la portata altamente civile e artistica a cui è intenta, ed alla quale pertanto la Commissione ha voluto porgere, con tutta la sua più calda adesione morale, il più largo contributo possibile.

Ottemperando di buon grado alle disposizioni regolamentari che impongono considerazione preminente per le opere che si riconnettono all'industria teatrale, la Commissione è stata inoltre ben lieta di accogliere, fra le (14) domande per tal oggetto pervenute (in misura uniforme: L. 50,000 ciascuna), quelle di alcune organizzazioni ed iniziative quali: il Teatro sperimentale di Bologna, il Teatro degli indipendenti, il Teatro d'arte, il Teatro dei piccoli di Roma, l'« Ars Lirica » di Parma, l'Istituto nazionale del dramma antico di Siracusa, di cui furono ben comprovate e del resto erano note (e suffragate dal parere favorevole della Pubblica istruzione) le emi-

nenti ed indiscusse benemerenze nel campo teatrale, sia per bontà di esecuzione, sia per accuratezza di messa in scena, sia per gli intenti squisitamente artistici perseguiti, sia per i risultati favorevoli ottenuti e sicuramente attesi.

Enti strettamente connessi all'industria teatrale sono risultate le Associazioni, Accademie, ecc., musicali, segnalate in parte di iniziativa dal Ministero della pubblica istruzione come meritevoli di particolare incoraggiamento e, nel resto, suffragato sempre dal parere favorevole del Ministero stesso.

La Commissione, avendo portato il suo esame sulle relative domande e approfondito, con gli elementi istruttori prodotti o raccolti, le condizioni e le particolarità di ciascun ente, ha potuto serenamente convincersi dell'ampia e piena loro rispondenza ai fini della legge di elevazione intellettuale e di propaganda culturale artistico-musicale ed, in conseguenza, deliberare la concessione di premi in varia misura a partire da L. 150,000 assegnate all'Ente dei concerti orchestrali di Milano (il più importante fra tutti per l'ampiezza e profondità dell'opera che svolge), proseguendo nella assegnazione di L. 50,000 rispettivamente: alla Reale accademia filarmonica di Roma ed all'Associazione palermitana di concerti sinfonici (anche esse assai apprezzate) ed a minori premi di 30,000, 20,000, 10,000 ai minori Istituti musicali di Cagliari, Roma, Palermo, Bologna, Siena e Ancona.

Messa di fronte ad altri rami di attività degni di attenzione e di encomio, la Commissione non ha esitato a manifestare la sua soddisfazione ed a conferire il suo contributo, nella misura più larga possibile (L. 100,000) alla « Scuola del libro » di Milano, da pochi anni staccatasi dalla « Società Umanitaria », da cui trae origine, ed, in breve tempo, impostasi vivamente per i brillanti risultati che ha potuto conseguire in tutti i campi delle arti grafiche e della confezione del libro, per la cui industria rappresenta, con la larghezza dei mezzi e degli impianti che si è assicurato, un assai potente mezzo di progresso.

Eguale plauso, ma premio alquanto inferiore (L. 50,000) è stato attribuito all'« Alleanza Nazionale del Libro », testè costituitasi per la propaganda e diffusione del libro italiano, che già conta al suo attivo l'incontestabile successo del « La festa nazionale del libro » del maggio u. s. e ad altri e maggiori successi, ritiensi, sicuramente essere destinata, con relative e profonde ripercussioni quanto mai benefiche nella cultura nazionale.

Encomio e premio non volle inoltre la Commissione far mancare, col suffragio sempre del parere favorevole del Ministero della pubblica istruzione:

alla Società geologica italiana, antico e benemerito sodalizio, fondato fin dal 1881 da Quintino Sella e tuttora sempre vivo e vitale per promettente ininterrotta attività nobilmente estrinsecata attraverso importantissimi studi e monografie che, nonostante la estrema ristrettezza dei propri fondi, pubblica nei suoi apprezzati Bollettini (50,000 lire);

alla Rivista di fisica, matematica e scienze naturali, fondata già nel 1900 che ora soltanto, dopo lunga interruzione, ha potuto riprendere le sue pubblicazioni, assai stimate nel campo scientifico, grazie alla iniziativa ed ai sacrifici di un ristretto Comitato di professori della Regia Università di Napoli (L. 20,000);

all'Istituto geografico De Agostini di Novara, che vanta il merito di aver svincolato il nostro Paese dalla soggezione estera per quanto si attiene alla cartografia e che prosegue animosamente e brillantemente anche attraverso a sacrifici e dispendi colossali, nella buona via apertale dal suo fondatore, prof. Giovanni, con la recente pubblicazione del suo « Grande atlante geografico » e con altre numerose importanti pubblicazioni di geografia e di arte.

Per rendere anzi doveroso omaggio alle benemerenze del fondatore predetto la Commissione ha voluto, in aggiunta al premio di L. 50,000 attribuito all'Istituto per la intensa promettente attività che svolge, assegnare al primo una particolare sovvenzione di L. 25,000 in riconoscimento dei suoi titoli e dei suoi meriti;

alla Scuola pratica agricola per maestre di Niguarda (Milano), fondata venticinque anni fa dalla professoressa Aurelia Josz e mantenuta in vita con amore e sacrifizi infiniti, con risultati lusinghieri e brillanti, che sempre più si impongono, tanto da costituire ormai, per così dire, il « vivaio » più apprezzato di insegnanti per le scuole rurali.

Anche qui, in omaggio alle benemerenze della predetta fondatrice la Commissione ha voluto accompagnare la sovvenzione di L. 40,000 per la Scuola, ad un premio personale di L. 10,000 per la professoressa Josz.

Una particolare forma di interessamento e di contributo la Commissione coerente ai suoi principi ha voluto conferire alla vedova del prof. Celso Ulpiani assegnandole, a sua richiesta (e dietro opportune segnalazioni della Direzione generale di agricoltura) un premio di L. 50,000 per la pubblicazione delle numerose importantissime opere del compianto suo coniuge, ancora e sempre assai stimate e apprezzate nel campo tecnico agrario.

Passando infine all'esame delle pratiche per incoraggiamenti ad autori singoli per opere direttamente eseguite è appena necessario richiamare la determinazione già da tempo adottata d'urgenza dalla Commissione approvata dalla E. V. e senz'altro messa in esecuzione, in seguito all'alto e opportuno interessamento di S. E. il Capo del Governo per il conferimento di un premio nazionale di L. 100,000 nette allo scultore Vincenzo Gemito di Napoli.

Accogliendo assai volentieri autorevoli ed opportune segnalazioni e sempre sul conforme parere del Ministero della pubblica istruzione la Commissione fu assai lieta di attribuire un premio di L. 50,000 all'insigne abate Giacomo Bresadola di Trento la cui opera sulla micologia onora altamente il nostro Stato.

Sia lecito qui rilevare peraltro che, in conformità ai criteri di massima sopra delineati, anche nella erogazione dei premi anzidetti (dettati ed imposti, fra l'altro, da alte ragioni di decoro e di prestigio nazionale) la Commissione non si è lasciata vincere soltanto da quest'ultima considerazione ma ha voluto e potuto largheggiare anche in vista dell'attività eminente e pregevole, che, anche nella loro grave età presente, l'artista sovrano e lo scienziato illustre, ancora svolgono e proseguono, riserbando a sè ed al Paese nuovi e maggiori allori: sì che i premi anzidetti non hanno solo carattere di riconoscimento degli alti meriti raggiunti ma anche e sopratutto senso e portata di nuovo e maggiore incoraggiamento avvenire.

Fra le diverse domande (12) pervenute da parte di autori di produzioni drammatiche, la Commissione ne prescelse ed accolse due di giovani scrittori (Federico Valerio Ratti, L. 20,000, ed Alessandro De Stefani, L. 10,000) le cui opere apparvero emergere per più particolari caratteristiche distintive e più completa evoluzione artistica.

Altri pochi, minori premi, di L. 5000 ciascuno, la Commissione credette doveroso conferire, in fine, ad autori di opere di varia letteratura (Maria Savi Lopez), di archeologia (Giuseppe Gatteschi), di storia e critica teatrale (Gino Monaldi) e musicale (Alberto Gentili, Alberto Ghislanzoni) che, col suffragio sempre del parere favorevole del Ministero della pubblica istruzione sembrarono per diversi riflessi meritevoli di qualche incoraggiamento oltre ad un premio di L. 10,000 assegnato al sig. Attilio Da Empoli per opere di notevole valore nel campo economico-finanziario.

Espletato così l'incarico ad essa affidato la Commissione si onora di presentare senz'altro alla E. V. la lista (in che sono condensati e riassunti i suoi lavori) indicante i premi di incoraggiamento proposti per il volgente anno 1926-1927 nella speranza, attesa e fiducia che, accogliendo i criteri che, come sopra è detto, hanno presieduto al reparto ed alla distribuzione del fondo stanziato in bilancio a norma dell'art. 35 della legge sul diritto di autore, vorrà la E. V. coronare di sua ambita approvazione l'opera come sopra compiuta dalla Commissione nel solo intento, nella costante mira di bene interpretare e applicare la legge, e di efficacemente contribuire per il pieno e completo perseguimento e raggiungimento delle alte sue finalità.

Roma, 25 giugno 1927 - Anno V

Il presidente: MORELLO.

Il segretario: SENESE.

I commissari:
R. FORGES DAVANZATI — E. CLERICI — G. BISSI — G. PIERANTONI — A. VALLARDI.

Deliberazione della Commissione.

La Commissione speciale consultiva, istituita con R. decreto 3 febbraio 1927 presso il Ministero dell'economia nazionale, per il conferimento a norma dell'art. 35 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, di premi di incoraggiamento ad autori, enti ed istituti che abbiano eseguito o promosso opere di particolare pregio ed importanza per la coltura e per l'industria;

Preso in attento esame tutte indistintamente le n. 94 domande per tale oggetto presentate, a norme dell'art. 10 del regolamento 15 luglio 1926, n. 1369;

Tenute presenti le particolari segnalazioni ed in genere i pareri espressi a norma dei citati articoli 35 e 10 del Ministero della pubblica istruzione sulle domande attinenti ad opere aventi carattere prevalentemente artistico, scientifico o letterario;

Avuta considerazione delle particolarità caratteristiche delle singole domande in quanto si incardinavano ad opere, organizzazioni, iniziative, programmi, finalità di non dubbio valore per la coltura e l'industria;

unanime delibera

di esprimere parere favorevole per la concessione dei premi di incoraggiamento agli autori, enti, od istituti riportati in apposito elen-

co qui di seguito riprodotto, nell'ammontare indicato accanto a ciascuno di essi.

Roma, 25 giugno 1927 - Anno V.

Il presidente: MORELLO.

Il segretario: SENESE.

I commissari:
R. FORGES DAVANZATI — E. CLERICI — G. BISSI — G. PIERANTONI — A. VALLARDI.

Premi di incoraggiamento ad autori, enti, istituti che abbiano eseguito o promosso opere di particolare pregio ed importanza per la coltura e l'industria.

(Art. 35 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950 sul diritto di autore).

Opera nazionale dopolavoro, Roma, L. 235,000.
Istituto nazionale Teatro di Gabriele D'Annunzio, Roma, L. 150,000.
Teatro Sperimentale, Bologna, L. 50,000.
Teatro Indipendenti, Roma, L. 50,000.
Istituto nazionale del dramma antico, Siracusa, L. 50,000.
Teatro d'arte « Pirandello », Roma, L. 50,000.
« Ars Lirica » (Ente dell'), Parma, L. 50,000.
Teatro dei piccoli (Podrecca), Roma, L. 50,000.
Ente concerti orchestrali, Milano, L. 150,000.
Ente concerti orchestrali, Palermo, L. 50,000.
Accademia filarmonica, Roma, L. 50,000.
Ente italiano dei concerti, Roma, L. 30,000.
Liceo musicale, Cagliari, L. 30,000.
Ente « Amici della musica », Palermo, L. 20,000.
« Amici della musica », Ancona, L. 10,000.
Istituzione Chigiana, Siena, L. 10,000.
Liceo musicale, Bologna, L. 10,000.
Società geologica italiana, Roma, L. 50,000.
Istituto geografico De Agostini, Roma, L. 50,000.
Scuola agraria per maestre, Niguarda, L. 40,000.
Rivista di matematica, fisica, ecc., Napoli, L. 20,000.
Scuola del libro, Milano, L. 100,000.
Alleanza del libro, Roma-Milano, L. 50,000.
Gemito Vincenzo, Napoli, L. 100,000 (al netto).
Bresadola Giacomo, Trento, L. 50,000.
Ulpiani Celso (vedova di), San Benedetto del Tronto, L. 50,000.
De Agostini Giovanni, Novara, L. 25,000.
Ratti Valerio, Firenze, L. 20,000.
Josz Aurelia, Niguarda, L. 10,000.
De Stefani Alessandro, Roma, L. 10,000.
Da Empoli Attilio, Reggio Calabria, L. 10,000.
Gatteschi Giuseppe, Roma, L. 6000.
Savi Lopez Maria, Napoli, L. 5000.
Monaldi Gino, Roma, L. 5000.
Gentili Alberto, Torino, L. 5000.
Ghislanzoni Alberto, Roma, L. 5000.

Roma, 25 giugno 1927 - Anno V

Il presidente: MORELLO.

Il segretario: SENESE.

I commissari:
R. FORGES DAVANZATI — E. CLERICI — G. BISSI — G. PIERANTONI — A. VALLARDI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, in data 27 luglio 1927, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1182, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 1927, che modifica l'art. 5 della legge 6 luglio 1911, n. 714, per il trasporto della corrispondenza a mezzo della posta pneumatica.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modificazione del comprensorio del Consorzio idraulico n. 26 dell'Agro romano.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data del 23 luglio 1927, n. 5668, è stato modificato il comprensorio del Consorzio idraulico n. 26 dell'Agro romano, denominato di Porto e di Maccarese, in modo da farne coincidere i confini col perimetro della bonifica di Maccarese.

Con altro decreto dello stesso Ministro pure in data 23 luglio 1927, n. 5551, è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio sopra menzionato deliberato nell'assemblea degli interessati del 4 luglio detto, con una modifica al testo dell'art. 1.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione di obbligazioni della già Società Vittorio Emanuele, concessionaria della ferrovia calabro-sicula.

Si notifica che nel giorno di giovedì 11 agosto 1927, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, in via Goito, n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla 60ª estrazione delle obbligazioni di L. 500 ciascuna di capitale della già Società Vittorio Emanuele, concessionaria della ferrovia calabro-sicula, il servizio della quale venne assunto dallo Stato per effetto dell'art. 7 della convenzione 20 giugno 1868 approvata con la legge 31 agosto stesso anno, n. 4587.

Le obbligazioni da estrarsi giusta la relativa tabella d'ammortamento sono in n. 4587.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate da rimborsarsi al 1° ottobre p. v. saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 27 luglio 1927 - Anno V.

Il capo divisione del Gran Libro: G. SINIBALDI.

Il direttore generale: A. CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 27 luglio 1927 Anno V

Francia	71.88	Oro	354.86
Svizzera	353.97	Belgrado	32.45
Londra	89.293	Budapest (pengo)	3.20
Olanda	7.38	Albania (Franco oro	358.50
Spagna	313.87	Norvegia	4.75
Belgio	2.5575	Svezia	4.92
Berlino (Marco oro)	4.3706	Polonia (Sloty)	207 —
Vienna (Schillinge)	2.595	Danimarca	4.91
Praga	54.55	Rendita 3,50 %	64.90
Romania	11.25	Rendita 3,50 % (1902)	59 —
Russia (Cervonetz)	95.50	Rendita 3 % lordo	37.65
Peso argentino oro	17.871	Consolidato 5 %	74.75
Peso argentino carta	7.85	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.90
New York	18.391		
Dollaro Canadese	18.38		

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso per nomina a sottotenente maestro direttore di banda.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO PER LA GUERRA

Visto l'art. 16 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito;

Visto la tabella n. 2 del R. decreto 25 novembre 1926, che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra;

Visto il R. decreto 25 gennaio 1923, n. 407, riguardante la sistemazione delle bande musicali militari e la eliminazione del personale esuberante, modificato con R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2183;

Vista l'istruzione (n. 44) per la costituzione ed il funzionamento delle bande dei reggimenti di fanteria di linea, approvata con decreto Ministeriale 23 dicembre 1908;

Ritenuta la necessità di coprire la vacanza di un posto esistente nel ruolo dei sottotenenti maestri direttori di banda;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame e per titoli fra tutti i maestri di banda civili e militari del Regno, provvisti di diploma in istrumentazione per banda, o di composizione, conseguito in un Regio conservatorio, che si trovino nelle condizioni in appresso specificate, per coprire un posto vacante di sottotenente maestro direttore di banda.

Al concorso possono prendere parte anche i maestri direttori di banda già collocati in posizione ausiliaria speciale, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3022, e poi trasferiti in aspettativa per riduzione di quadri in base all'art. 1 del R decreto-legge n. 1600 del 4 settembre 1925 e quelli dispensati dal servizio attivo permanente d'autorità a norma del citato art. 4, purchè alla data del 30 giugno corrente anno non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 3 e corredate dei necessari documenti, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda.

Le domande che, per qualsiasi motivo, pervenissero dopo il termine suddetto non saranno prese in considerazione.

Art. 3.

A corredo delle domande saranno allegati i seguenti documenti, redatti in carta bollata, e debitamente legalizzati, giusta le vigenti disposizioni:

1° copia autentica dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di stato civile, dal quale risulti se il candidato sia celibe, ammogliato o vedovo con prole;

4° certificato generale del casellario giudiziario;

5° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune di abituale residenza dell'aspirante;

6° certificato sanitario rilasciato da un ufficiale medico tra quelli addetti ai corpi o stabilimenti del Regio esercito, dal quale risulti possedere l'aspirante i requisiti fisici richiesti per il servizio militare;

7° documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

8° diploma originale, conseguito in un Regio conservatorio, ed altri documenti comprovanti la cultura generale e la perizia artistica (diplomi, attestati di studio e simili) che saranno descritti in una nota a parte.

I cittadini italiani, divenuti tali in relazione al trattato di pace potranno produrre titoli di istituti corrispondenti della cessata Monarchia austro-ungarica;

9° fotografia di data recente dell'aspirante, con firma del medesimo, autenticata dal notaio, da servire all'accertamento della identità personale;

10° quietanza dell'ufficio di registro da cui risulti che l'aspirante ha pagato la tassa di ammissione al concorso di L. 25.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 dovranno essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per i militari sotto le armi saranno prodotti soltanto i documenti di cui ai nn. 8, 9 e 10, ed alla domanda, da inoltrarsi pel tramite gerarchico, sarà unita per cura del comandante del Corpo:

copia del foglio caratteristico n. 961, se sottufficiale;

copia del foglio matricolare e caratteristico mod. 59, se caporali e soldati.

I concorrenti, infine, dovranno possedere la idoneità al servizio militare, di cui al n. 6.

Il Ministro per la guerra, con suo giudizio insindacabile, ha facoltà di escludere dal concorso quei candidati che non fossero in possesso dei detti requisiti.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per la guerra sarà nominata una Commissione esaminatrice così composta:

un ufficiale generale, presidente;

un professore di composizione;

un professore di strumentazione per banda;

due maestri di bande militari;

un ufficiale inferiore del Ministero, segretario, senza voto.

Art. 5.

Tutti gli aspiranti dovranno sostenere in Roma, nel giorno ed ore che saranno stabiliti e comunicati tempestivamente a ciascun candidato dalla Commissione suddetta, una prima prova, consistente nella strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte od organo.

Prima dell'inizio della prova, la Commissione, seduta stante, sceglierà tre brani di musica su testi di autori classici e procederà al loro imbussolamento alla presenza dei concorrenti, e quindi all'estrazione a sorte di uno di essi. Il brano estratto sarà dato in distribuzione ai concorrenti. Per questa prima prova saranno assegnate dodici ore di tempo.

Per essere dichiarati idonei nella prova scritta occorre riportare non meno di 12/20.

I candidati, giudicati idonei in tale prova, saranno ammessi all'esame di direzione. Per quest'ultima prova saranno imbussolati i titoli di un numero di pezzi corrispondente al doppio del numero degli ammessi alla prova stessa, ed ogni concorrente estrarrà a sorte il titolo del pezzo, che dovrà poi dirigere, con le modalità da stabilirsi all'uopo dalla Commissione.

Art. 6.

La Commissione esprimerà il proprio giudizio su ciascuno dei due esperimenti di cui sopra, assegnando al candidato un punto di merito da 0 a 20 per ogni esperimento.

Parimenti un punto da 0 a 20 sarà attribuito al candidato per quei titoli e documenti che egli abbia prodotti, in base al n. 8 dell'art. 3.

La graduatoria degli esaminati sarà stabilita in base alla media fra i tre punti di merito, e vi saranno compresi tutti coloro che nella prova di direzione avranno riportato non meno di 12/20.

A parità di media complessiva fra candidati, avranno la precedenza nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra;

b) i feriti in combattimento;

c) gl'insigniti di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

d) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

e) i più anziani di età.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il primo iscritto nella graduatoria.

Art. 7.

Terminati i suoi lavori, la Commissione redigerà apposita relazione al Ministro, da trasmettersi insieme con la graduatoria.

Il vincitore del concorso verrà nominato sottotenente maestro direttore di banda. Ad esso spettano gli assegni e le indennità di cui allo specchio allegato al presente decreto.

Art. 8.

Non potrà conferirsi la nomina a sottotenente maestro direttore di banda a colui che al 30 giugno corrente anno non avesse compiuto l'età di 19 anni o avesse superato quella di 36, stabilita dall'art. 2 della legge 8 giugno 1913, n. 601.

Tale limite superiore di età non è però applicabile ai maestri direttori di banda, di cui al 2° capoverso del precedente art. 1.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 febbraio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO al decreto Ministeriale n. 42 del 21 febbraio 1927 - Anno V

Specchio indicante gli assegni spettanti ai sottotenenti maestri direttori di banda.

ANNI DI GRADO	Stipendio annuo lordo	Supplemento di servizio attivo annuo lordo	Indennità militare annua lorda	Indennità speciale annua lorda	Indennità caro viveri annua lorda
Stipendio iniziale.	7,000				
Al compimento del 2° anno di grado	7,600				
» » 4° » »	8,200				
» » 7° » »	8,800	1,700	2,400 (1)	250	1,200 (2)
» » 10° » »	9,500				
» » 13° » »	10,100				
» » 16° » »	10,800				
» » 20° » »	11,600				

(1) All'ufficiale ammogliato o vedovo con figli minorenni o inabili al lavoro, conviventi ed a carico, l'indennità militare è aumentata di L. 2100 annue lorde.

(2) Per l'ufficiale ammogliato o vedovo con prole l'indennità caro viveri è aumentata nella misura seguente:

L. 420 annue lorde per il capo famiglia; L. 310.20 annue lorde per ogni persona convivente ed a carico fino alla quarta (moglie e figli in età non superiore ai 18 anni); L. 620.40 annue lorde per ogni persona convivente ed a carico, oltre la quarta (figli di età non superiore ai 18 anni).

Roma, addì 21 febbraio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Variante al concorso per nomina a sottotenente maestro di banda.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale 21 febbraio 1927, con cui si bandisce un concorso per coprire un posto vacante di sottotenente maestro direttore di banda;

Ritenuta la necessità di ricoprire un posto di sottotenente maestro direttore di banda, rimasto vacante in seguito alla revoca della nomina a tale grado del maestro Ciriaco Letterio;

Decreta:

Art. 1.

Il concorso, di cui al decreto Ministeriale 21 febbraio 1927, viene bandito alle condizioni e con le modalità stabilite nel decreto stesso, per coprire due posti, anzichè uno, di sottotenente maestro direttore di banda.

Art. 2.

Il primo capoverso dell'art. 8 del decreto Ministeriale 21 febbraio 1927 predetto è modificato nel senso che la nomina a sottotenente maestro direttore di banda non potrà conferirsi a colui che al momento della nomina stessa non avrà compiuto l'età di anni 19 o avrà superato quella di 36 stabilita dall'art. 2 della legge 2 giugno 1913, n. 601.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 giugno 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.